

Bellinzona
16 novembre 2018

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Gianni Cattaneo
Davide Gai
Debora Gianinazzi
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto segretario Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso presentato il 13 ottobre 2017 dal signor

A.;

contro

**la decisione 27 settembre 2017 (ris. mun. n. 1580/18.09.207) del
Municipio del Comune di B.;**

viste le risultanze istruttorie, in particolare le risposte 30 ottobre 2017 della Commissione di mediazione indipendente LIT, Bellinzona, 24 novembre 2017 dei signori C. (rappr. dall'avv. D.), 28 novembre 2017 del Municipio del Comune di B.;

preso atto della replica 7 febbraio 2018 del signor A., nonché delle dupliche 21 marzo 2018 del Municipio del Comune di B., e 27 marzo 2017 dei signori C. (rappr. dall'avv. D.);

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

considerato,

IN FATTO

A.

Il 9 agosto 2017, fondandosi sulla Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), il signor A., ha presentato al Municipio del Comune di B. (di seguito: il Municipio) una domanda di accesso a dei documenti, segnatamente: l'incarto completo della domanda di costruzione, rispettivamente le risoluzioni municipali inerenti il mappale n. X RFD di B. costituito in fogli di PPP di proprietà dei signori C.

B.

Il Municipio, con scritto 25 agosto 2017, ha comunicato all'istante che il termine per la presa di posizione era prorogato di 20 giorni considerato come la domanda concerneva dei documenti ufficiali contenenti dati personali di terze persone e che richiedeva particolari chiarimenti della situazione giuridica (art. 15 cpv. 2 lett. b LIT).

C.

Il 4 settembre 2017 il qui ricorrente ha sollecitato l'Esecutivo comunale ad evadere la sua richiesta.

Il Municipio con decisione 27 settembre 2017 (ris. mun. n. 1580/18.09.207) ha ritenuto superfluo concedere l'accesso ai documenti ufficiali fino al rilascio della licenza edilizia siccome già in possesso del richiedente, mentre per quanto attiene quelli presentati posteriormente ha accordato la consultazione ma in forma anonimizzata, in quanto contenenti dati personali di terze persone.

D.

Con il ricorso citato in ingresso, il signor A. postula che predetta pronunzia venga riformata nel senso che gli sia garantito l'accesso a tutti gli atti richiesti senza alcuna limitazione.

Egli rileva che avere accesso solo ad una parte di documenti, per di più anonimizzati gli impedirebbe di poter prendere visione di documentazione necessaria per risolvere delle vertenze che lo vedono opposto ai proprietari del mappale n. X RFD di B.

F.

Il Municipio, con risposta 28 novembre 2017, postula la reiezione del gravame. L'autorità rileva come le motivazioni alla base della richiesta di accesso atti siano prettamente personali e non di interesse pubblico, pertanto ritiene corretto, in applicazione degli artt 10 cpv. 1 lett. e) e 11 LIT un accesso limitato.

Alla reiezione del gravame, con motivazioni simili a quelle del Municipio, giungono pure i signori C. con il loro atto responsivo del 24 novembre 2017.

Con scritto 30 ottobre 2017 la Commissione di mediazione indipendente LIT, ha comunicato di rinunciare a presentare delle osservazioni.

G.

Delle ulteriori allegazioni delle parti, sviluppate anche in sede di replica e duplica si dirà – nella misura del necessario all'evasione del ricorso – nei considerandi qui appresso.

Ritenuto,

IN DIRITTO

1.

Giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, questa Commissione è competente in ordine per dirimere la vertenza. Pacifiche sia la legittimazione a ricorrere del signor A., destinatario della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa.

2.

Preliminarmente la scrivente Commissione rileva come – le allegazioni, ampiamente esposte negli allegati scritti, del ricorrente riguardanti il rapporto contrattuale che lo legano ai signori C., come del resto le richieste di sospensioni dei lavori – esulano dal presente giudizio.

Questa Autorità premette altresì che dagli atti non risulta sia stata esperita la corretta procedura, così come previsto dagli artt. 13 e segg. LIT, segnatamente non vi è traccia della presa di posizione ex art. 15 LIT. Tuttavia, posto come la decisione impugnata debba essere annullata per altri motivi, si prescinde dall'esaminare le eventuali carenze procedurali.

3.

La Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e di favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT): la LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza.

La scrivente Commissione rileva anzitutto che giusta l'art. 13 cpv. 2 LIT la domanda d'accesso non necessita di essere motivata.

Di conseguenza non può di principio essere pretesa la comprova di particolari interessi alla consultazione né l'indicazione del suo scopo (che può essere privato o commerciale, cfr. MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, La nuova legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato, in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 375 segg., qui p. 404-405).

La LIT mira a favorire la partecipazione alla vita pubblica e a garantire la libera formazione dell'opinione pubblica (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6296, pag. 35; MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, op. cit., p. 394). Uno degli obiettivi che la legge si prefigge è pertanto proprio quello di offrire al cittadino la possibilità di verificare l'operato dell'Autorità nel quadro, ad esempio, di procedure di approvazione di opere in ambito edilizio.

Posto che la domanda di accesso atti non necessita alcuna motivazione, le obiezioni addotte dall'Esecutivo comunale e dai signori C. inerenti un interesse prettamente personale del qui ricorrente a consultare i documenti, non possono essere posti a sostegno della decisione di rifiuto dell'accesso documenti e/o della consultazione anonimizzata.

4.

Giusta l'art. 8 LIT sono considerati documenti ufficiali tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su un qualsiasi supporto (cpv. 1). Non sono considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non

è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali (cpv. 2).

Nella fattispecie concreta, posto che nemmeno le parti hanno dibattuto su questo punto, i documenti facenti parte di un incarto di una domanda di costruzione sono da considerare documenti ufficiali ai sensi della LIT.

5.

Il ricorrente contesta, da una parte, che il Municipio gli abbia negato l'accesso ai documenti della domanda di costruzione sino al rilascio della licenza edilizia siccome già in suo possesso e, dall'altra, che abbia – per quanto attiene quelli presentati posteriormente – accordato la consultazione ma in forma anonimizzata, siccome contenuti dati personali di terze persone che meritano di essere tutelati.

5.1.

Giusta l'art. 9 cpv. 1 LIT, ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità.

Come qualsiasi altro diritto soggettivo, anche il diritto di accesso non è assoluto ma può essere limitato per ragioni di preminente interesse pubblico o privato.

Per quanto riguarda la mancata concessione da parte del Municipio dei documenti sino al rilascio della licenza edilizia questa Commissione non ritiene che la decisione impugnata debba essere confermata.

Infatti, prescindendo dalla circostanza che tali documenti siano o meno in possesso del richiedente, non vi è nella LIT alcuna norma che vieti o limiti la consultazione per questo motivo, come invece è il caso qualora il documento ufficiale sia già stato pubblicato su internet o contenuto in un'altra pubblicazione ufficiale che il diritto di consultazione è considerato adempiuto (art. 9 cpv. 4 LIT).

Pertanto la motivazione addotta dal Municipio su questo punto non può essere confermata e la richiesta di accesso deve essere accolta.

5.2.

In relazione con l'accesso limitato (anonimizzazione) dei documenti dell'incarto della domanda di costruzione al mappale n. X RFD di B. posteriori al rilascio della licenza edilizia si osserva quanto segue.

Secondo l'art. 10 cpv. 1 LIT il diritto di accesso può essere negato quando la consultazione dei documenti ufficiali può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso (lett. e).

Secondo l'art. 12 LIT, i documenti ufficiali che contengono dati personali devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati (cpv. 1). Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali; la procedura di accesso è retta dalla LIT (cpv. 2). Giusta l'art. 11 cpv. 2 LPDP, nell'ambito dell'informazione ufficiale del pubblico l'organo responsabile può trasmettere dati personali anche d'ufficio o in virtù della LIT se i dati personali da trasmettere sono in rapporto con l'adempimento di compiti pubblici (lett. a) e sussiste un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione dei dati (lett. b).

5.3.

Nell'ambito della valutazione degli interessi privati, occorre in particolare considerare la natura dei dati in discussione, il ruolo rispettivamente la posizione della persona interessata, come pure la gravità per la stessa delle conseguenze di una comunicazione dei suoi dati personali (DTF 142 II 340 consid. 4.4).

Secondo la giurisprudenza, l'art. 13 Cost. garantisce in generale il diritto a una sfera privata e segreta; il cpv. 2 di questa norma tutela in particolare il diritto all'autodeterminazione informativa. Esso implica che ogni persona interessata dal trattamento estraneo, statale o privato, di informazioni che la concernono deve poter determinare se e per quale scopo i suoi dati personali possono essere elaborati (DTF 144 II 77 consid. 5.2, 91 consid. 4.4). La nozione di elaborazione di dati personali comprende ogni operazione intesa, segnatamente, a raccogliere, conservare, utilizzare, modificare, trasmettere o distruggere tali dati (cfr. art. 4 cpv. 3 LPDP). Occorre inoltre considerare che l'esigenza di

protezione è maggiore se i dati che devono essere resi accessibili riguardano un privato cittadino piuttosto che una persona della vita pubblica (DTF 142 II 340 consid. 4.4). Un rischio puramente astratto che gli interessi in questione possano essere violati a seguito dell'accesso ai documenti ufficiali non è sufficiente, occorrendo per contro che il pericolo di una lesione non trascurabile della sfera privata assuma una certa probabilità (cfr. DTF 142 II 324 consid. 3.4).

All'interesse privato alla protezione della sfera privata deve essere contrapposto quello pubblico all'accesso ai documenti ufficiali (art. 11 cpv. 2 lett. b LPDP, art. 10 cpv. 1 let. e LIT). Si tratta in primo luogo dell'interesse alla trasparenza dell'attività dell'amministrazione: il principio della pubblicità serve al raggiungimento di questo scopo e deve favorire la fiducia del cittadino nelle istituzioni e nel loro funzionamento. Costituisce inoltre un presupposto essenziale per una partecipazione democratica al processo decisionale politico e per un controllo efficace delle autorità statali (DTF 142 II 340 consid. 4.5).

5.4.

La domanda di accesso in questione deve quindi essere vagliata alla luce dei criteri suesposti.

E' incontestato che i documenti richiesti contengano dei dati personali riguardanti i proprietari dei fondi. Sennonché le informazioni in questione non permettono di operare particolari collegamenti e deduzioni sui rapporti esistenti tra i proprietari ed altre persone. Non toccano la sfera privata e familiare degli interessati ad esclusione delle scelte progettuali ed edificatorie delle loro proprietà. La comunicazione di tali informazioni non è in relazione con una loro funzione pubblica ma li colpiscono quali privati cittadini. D'altra parte risultano degli interessi pubblici specifici, segnatamente il controllo dell'attività edilizia sul territorio.

Alla luce di queste circostanze, si può ritenere che nel caso in esame all'interesse del pubblico all'informazione in questo settore dell'amministrazione comunale va riconosciuta un'importanza preponderante rispetto a quello del privato cittadino alla tutela dei suoi dati. Infatti, l'interesse alla consultazione dei documenti richiesti è volta a garantire la libera formazione dell'opinione

pubblica ed a favorire la partecipazione alla vita pubblica dell'amministrato oltre ad apparire prevalente rispetto a quello privato alla protezione dei dati personali. Occorre altresì tenere conto della circostanza che la documentazione inerente al rilascio di licenze edilizie è oggetto di pubblicazioni durante la relative procedure di approvazione e quindi resa di dominio pubblico, pertanto l'anonimizzazione ordinata non si rende necessaria.

Ne consegue che la domanda di consultazione atti può essere concessa senza alcuna particolare limitazione.

6.

In esito alla considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. Conseguentemente è fatto ordine al Municipio di B. di concedere l'accesso alla documentazione richiesta dal signor A. il 9 agosto 2017.

Non si prelevano spese e tasse di giustizia (art. 47 LPAm) e non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAm).

per i quali motivi

richiamati gli articoli sopraccitati

pronuncia

1. Il ricorso, ricevibile in ordine, è **accolto**.

Di conseguenza:

1.1. la decisione 27 settembre 2017 (ris. mun. n. 1580/18.09.207) del Municipio del Comune di B., è annullata.

1.2. E' fatto ordine al Municipio di B. di concedere l'accesso alla documentazione richiesta dal signor A. il 9 agosto 2017.

2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.

4. Intimazione:

- ;
- ;
- .

Comunicazione:

- alla Commissione di mediazione indipendente LIT.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI E LA TRASPARENZA

Il Presidente

Francesco Trezzini

Il Segretario

Roberto Di Bartolomeo